

Relativa maggiorazione da versare entro il termine dell'1 dicembre 2025

DS6901

DS6901

Concordato vecchio stile

Nuove adesioni, acconto con il metodo storico

DI GIULIANO MANDOLESI

Nuove adesioni al concordato preventivo biennale con regole "vecchie": restano gli acconti con il metodo storico e relativa maggiorazione da versare quest'ultima entro il termine del pagamento del secondo acconto quest'anno fissato per il 1 dicembre 2025.

La disposizione che ha previsto la maggiorazione degli acconti, introdotta nel 2024 tra il termine del pagamento del primo e del secondo acconto, non essendo stata modificata, di fatto si ripropone nel 2025 con l'effetto di caricare il peso dell'effetto anticipato del concordato totalmente sul secondo acconto.

Possibile anche l'utilizzo del metodo previsionale, ovvero considerando come imponibile il reddito proposto dall'agenzia delle entrate, operazione però complessa per i soci di soggetti trasparenti interagendo questo ammontare con i propri redditi personali in corso di formazione.

Queste sono alcune considerazioni operative conseguenti l'opzione per il biennio 2025-2026 al concordato preventivo biennale (disposizione introdotta e disciplinata dal dlgs 13/2024) scelta che dovrà essere manifestata entro il prossimo 30 settembre (scadenza posticipata dal 31 luglio dal dlgs correttivo) attraverso l'invio in forma disgiunta o congiunta alla dichiarazione dei redditi del modello Cpb.

Nuove adesioni con vecchie regole sugli acconti. Va ricordato ai sensi dell'articolo 20 c.2 lettere a) e b) del dlgs 13/2024, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, i contribuenti che calcolano gli acconti delle imposte sui redditi con il metodo storico, ovvero sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, devono corrispondere una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo prece-

dente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto citato.

Tale maggiorazione si applica con il medesimo meccanismo anche all'acconto dell'irap ma con incremento fissato al 3% da applicarsi sulla differenza tra il valore della produzione netta quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17 sempre del dlgs 13/2024.

Con la successiva lettera c) del comma 2 è concessa agli aderenti al patto fiscale la possibilità di determinare l'acconto con metodo previsionale ovvero sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso e con la seconda rata di acconto calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Come evidenziato anche al punto 6.13 della circolare 18/E pubblicata dall'agenzia delle entrate il 17 settembre 2024 in caso di adesione al concordato e di scelta di versamento dell'acconto maggiorato con il metodo storico da parte di società o associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR (soggetti che applicano per scelta o per natura la c.d. trasparenza fiscale) la maggiorazione deve essere versata pro quota da parte dei singoli soci o associati.

Versamento sempre entro il termine del secondo acconto delle imposte. Il terzo comma dell'articolo 20 stabilisce che le maggiorazioni degli acconti di cui alla lettera a) e b) pocanzi descritte devono essere corrisposte entro il termine del versamento della seconda rata delle imposte la cui scadenza è ordinariamente fissata per il 30 novembre di ogni anno.

Nel 2025 il 30 novembre cade però di domenica, per cui, il secondo acconto delle imposte e la relativa maggiorazione da concordato vanno versate entro il 1 dicembre prossimo.

— © Riproduzione riservata —

